

OSSERVATORIO ECOCREATI

A cura di Giuseppe Battarino (magistrato) e Silvia Massimi (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale chiediamo ai lettori (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati): decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

QUANDO AL CONTRAVVENTORE NON VENGONO IMPARTITE LE PRESCRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 318-BIS E SEGUENTI DEL TESTO UNICO AMBIENTALE

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 685 del 14 dicembre 2023 - 9 gennaio 2024

La Corte di cassazione ha preso posizione su una questione rilevante per i procedimenti penali riguardanti i reati "minori" per i quali è previsto il procedimento prescrizionale di cui agli articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006.

L'imputato ricorrente era stato condannato per trasporto abusivo di rifiuti (articolo 256, comma 1, lettera a) a una pena pecuniaria e alla confisca del mezzo utilizzato per il trasporto.

Oltre a una serie di motivi di ricorso riguardanti l'asserita violazione di diverse norme sostanziali e processuali, il ricorrente ipotizzava il vizio di violazione di legge in relazione agli articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la mancata applicazione della disciplina che esclude la punibilità sussistendo la causa di cui al citato art. 318-bis, cioè quando sia stata espletata la procedura "prescrizionale". Viene in questo senso richiamata la disciplina introdotta dalla legge n. 68 del 2015 che prevede la procedura di estinzione per le contravvenzioni ambientali, modellata sulla falsariga di quanto già prevedeva in materia di lavoro il decreto legislativo n. 758 del 1994: secondo la difesa, da quanto emerso dalle dichiarazioni dell'agente operante sentito in dibattimento, sarebbero state interamente adempiute le prescrizioni idonee all'eliminazione del danno e del pericolo mediante condotte ripristinatorie; da cui l'applicabilità della predetta causa di esclusione.

La particolarità del caso risiede nel fatto che, come il ricorrente afferma, sarebbero state interamente adempiute prescrizioni che però non risultavano formalmente impartite; né vi era stato pagamento della somma prescritta dalla legge, ma non determinata insieme alle prescrizioni.

Non vi era quindi stato, a suo tempo, svolgimento ed esaurimento della procedura prevista dagli articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di poter ottenere la successiva estinzione del reato contravvenzionale.

La questione centrale che la Corte di cassazione affronta, a partire da questa vicenda, è quella delle modalità con cui la procedura prescrizionale si inserisce nel procedimento penale.

Già in precedenza (con la sentenza della Sezione III, n. 49718 del 25 settembre 2019) la Corte aveva affermato che la procedura di cui agli articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 non è obbligatoria, e che *"l'omessa indicazione all'indagato, da parte dell'organo di vigilanza o della polizia giudiziaria [...] delle prescrizioni la cui ottemperanza è necessaria per l'estinzione delle contravvenzioni, non è causa di improcedibilità dell'azione penale"*.

In questa e in successive sentenze si era poi spiegato che l'obbligatorietà della speciale procedura in esame non poteva essere dedotta neppure

dall'uso dell'indicativo utilizzato dal legislatore nella disposizione di cui all'art. 318-ter (*"impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente"*), poiché si tratta di una mera scelta di stile espositivo, atteso che nei casi concreti si possono verificare situazioni – analoghe a quelle già esaminate nella disciplina della prevenzione degli infortuni sul lavoro – in cui l'organo di vigilanza decide di non impartire alcuna prescrizione, perché non vi è alcunché da regolarizzare o perché la regolarizzazione è già avvenuta ed è congrua.

Il tema che si pone, e che viene risolto negativamente – al momento – dalla Corte di Cassazione, è se la formale assenza della procedura estintiva può condizionare l'esercizio dell'azione penale: se cioè un procedimento penale non preceduto dalle prescrizioni non possa andare avanti (e se, nonostante questo, qualora venga instaurato si debba estinguere per improcedibilità).

Uno degli argomenti che, in più sentenze richiamate da quest'ultima articolata pronuncia, la Corte di Cassazione utilizza è che nei casi in cui legittimamente l'organo di vigilanza ritenga di non impartire alcuna prescrizione di regolarizzazione, l'imputato potrebbe comunque richiedere di essere ammesso all'oblazione sia in sede amministrativa sia successivamente in sede giudiziaria; principio affermato anche a fronte della possibilità che l'oblazione assolta in sede giudiziaria ai sensi dell'art. 318-septies, comma 3, comporti il pagamento di una somma maggiore di quella dovuta in caso di corretto e tempestivo adempimento della prescrizione impartita ai sensi dell'art. 318-ter. In caso di eventuale omessa attivazione della procedura di estinzione agevolata, l'imputato potrebbe attivare il meccanismo di cui all'articolo 162-bis del codice penale per definire il procedimento.

Il suggerimento concreto per chi opera nel campo dei controlli ambientali ed esercita funzioni di polizia giudiziaria, o per chi viene coinvolto dalla polizia giudiziaria nell'ambito di un procedimento per reati che consentono la procedura prescrizionale, è di motivare con precisione il perché si ritiene che al contravventore non debbano (o non possano) essere impartite prescrizioni.

Questo perché l'orientamento che la giurisprudenza di legittimità sta prevalentemente esprimendo non è generalizzato tra i giudici di merito, e anche perché, nella stessa sentenza qui esaminata, si parla di "legittimità" della mancata ammissione del contravventore alla procedura prescrizionale: dunque, in questi casi, la carente motivazione, da parte degli organi competenti sul perché sia stata omessa la procedura potrebbe portare all'improcedibilità di cui si è detto. Considerata poi la distanza di tempo in cui si potrebbe svolgere il processo rispetto all'accertamento della contravvenzione, si deve considerare la possibilità di un mutamento di giurisprudenza che, in questo specifico caso, potrebbe essere giustificato dalla natura deflattiva dell'istituto di cui agli articoli 318-bis e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006, in potenziale contrasto con una ritenuta "facoltatività" delle prescrizioni.